

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPILLE D'ORO OLIVETTI

del 29 marzo 2019

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata " Spille d'oro Olivetti”

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Ivrea.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopo e finalità

L'associazione Spille d'oro Olivetti, apolitica, aconfessionale, senza finalità di lucro, si propone i seguenti scopi:

- mantenere salde e sviluppare le relazioni amichevoli tra i Soci;
- rafforzare i legami tra le generazioni di lavoratori che hanno contribuito a consolidare i valori e le qualità professionali che hanno caratterizzato la cultura industriale e sociale Olivetti;
- promuovere iniziative sociali culturali e ricreative per i Soci;
- promuovere iniziative di solidarietà a favore dei Soci più anziani o invalidi;
- mantenere i contatti sul piano locale e nazionale sia con le Associazioni e gli Enti che rappresentano e tutelano gli interessi dei lavoratori anziani e dei pensionati, sia con quelle Associazioni che si propongono di valorizzare l'esperienza professionale degli anziani nel settore del volontariato;
- partecipare a Enti e Associazioni aventi scopi uguali e finalità di solidarietà sociale;
- tutelare e conservare nel tempo la memoria storica delle Spille d'oro.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione gestisce un archivio documenti, provvede all'edizione di notiziari e di pubblicazioni per i Soci e può organizzare mostre, convegni ed incontri di studi.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quella sopra indicata, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 5 - Ammissione degli Associati

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione devono essere dichiarati l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

- a) Soci ordinari: i dipendenti e gli ex dipendenti della Olivetti S.p.A. e delle società da essa controllate (ai sensi dell'articolo 2359c.c.) a cui sia stata conferita la Spilla d'oro Olivetti.
- b) Soci aderenti: i dipendenti e gli ex dipendenti della Olivetti S.p.A. e delle società da essa controllata privi dei requisiti previsti per il conferimento

della Spilla d'oro, i coniugi superstiti dei Soci, i familiari ed i simpatizzanti che condividono i valori Olivetti.

- c) Soci accompagnatori: chi accompagna i Soci ordinari o aderenti che necessitano di assistenza nella partecipazione alle attività dell'associazione.

Art. 6 - Diritti degli Associati

Gli Associati ordinari e aderenti, con l'esclusione dei Soci accompagnatori, hanno diritto:

- di eleggere il Consiglio Direttivo e i sindaci;
- di essere eletti come membri del Consiglio direttivo;
- di partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno;
- di essere informati delle attività e delle iniziative dell'Associazione
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della contabilità.

Art. 7 - Doveri degli Associati

Gli Associati hanno gli obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- b) di versare il contributo e le quote associative stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- c) di concorrere all'attuazione delle iniziative sociali; ciascuno, peraltro, nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene.

Art. 8 - Durata e cessazione del rapporto associativo - esclusione dell'Associato

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Il rapporto associativo cessa:

- a) per decesso dell'Associato.
- b) per recesso dell'Associato, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero.
- c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento del contributo e/o della quota associativa.
- d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - persistente e deliberata violazione di obblighi statutari, o regolamentari, o deliberati dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
 - comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi dell'immagine e della reputazione dell'associazione;
 - arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, sempre salvo il risarcimento del danno secondo le norme civili.

I provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo devono essere comunicati all'Associato interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento

della comunicazione, può presentare ricorso indirizzandolo con raccomandata al Presidente.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili acquisiti con tale specifica destinazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Art. 10 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 11 - Quote e contributi degli Associati. Utili e avanzi di gestione.

Le quote di partecipazione degli Associati non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Deve essere versata dal mese di ottobre dell'anno precedente al mese di gennaio dell'anno in corso. A tutti i soci viene rilasciata una tessera attestante l'appartenenza all'Associazione.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati.

Le restituzioni delle somme che gli Associati, incaricati di speciali compiti dagli organi sociali, spendessero per conto dell'Associazione avvengono a fronte di idonea documentazione e di autorizzazione del Segretario.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge.

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1°) l'Assemblea;
- 2°) il Consiglio Direttivo;
- 3°) il Presidente;
- 4°) il Vice Presidente
- 5°) il Segretario
- 6°) le Commissioni
- 7°) le Delegazioni
- 8°) l'Ufficio di presidenza
- 9°) il Collegio dei Sindaci

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti gli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta il 10% degli Associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, tramite manifesti affissi presso i siti informativi dell'Associazione e inviati alle Delegazioni ed a mezzo stampa attraverso la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul Notiziario Spille d'oro Olivetti, e sul sito internet dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno; deve anche contenere la previsione della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, anche quando è chiamata a deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con l'intervento di persona, di almeno la metà degli Associati in prima convocazione e di qualunque ne sia il numero in seconda convocazione. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno.

L'Assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio;
- a ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dai soci ordinari e aderenti, composto da undici membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, la Commissione elettorale provvede a sostituirli con i primi esclusi nelle ultime elezioni; in caso di esaurimento della lista, il Consiglio Direttivo li coopta tra i soci su indicazione del Presidente. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire a tutti i Consiglieri, almeno cinque giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo provvede a organizzare e ad attuare le iniziative dell'Associazione, a eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, a provvedere per il funzionamento dell'Associazione, a predisporre eventuali regolamenti e progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale. Può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il progetto di bilancio è messo a disposizione degli Associati almeno 15 giorni prima rispetto alla data per la quale è convocata l'Assemblea che lo deve approvare.

Art. 15 – Presidente – Vice Presidente - Segretario

Il Presidente, il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea; convoca e presiede il Consiglio Direttivo regolandone lo svolgimento delle riunioni.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e compiti del Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente dimostrati.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e svolge i seguenti compiti:

- a) assistere il Presidente nelle sue funzioni connesse all'attività dell'Associazione
- b) coordinare le attività delle Commissioni e delle Delegazioni
- c) gestire l'amministrazione finanziaria dell'Associazione e redigere il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite
- d) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto se non è Consigliere
- e) redigere i verbali del Consiglio e delle Assemblee

Art. 16 – Commissioni

Il Consiglio Direttivo può istituire, su proposta del Presidente, Commissioni per specifiche attività e nomina per ogni Commissione un Responsabile.

Le Commissioni composte da un massimo di cinque componenti, anche non Consiglieri, decidono a maggioranza semplice.

Le Commissioni hanno la stessa durata del Consiglio Direttivo e decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo stesso.

Il coordinamento delle loro attività è effettuato dal Segretario.

Art. 17 – Delegazioni

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato, denominato Delegazione, nei

territori che hanno avuto un significativo insediamento industriale o commerciale Olivetti, a cui delegare parte delle sue competenze, secondo le regole del presente statuto.

La Delegazione è composta da un numero massimo di cinque membri eletti ogni triennio dai Soci di quella Delegazione e rieleggibili, con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti per le elezioni del Consiglio Direttivo. La Delegazione al suo interno elegge un Responsabile, che è il rappresentante della Delegazione e un Tesoriere.

I Responsabili in carica delle Delegazioni partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo che si svolge appena prima dell'Assemblea Ordinaria annuale, con diritto di voto.

La Delegazione deve favorire lo sviluppo degli scopi e delle iniziative dell'Associazione sul territorio di cui è espressione. Essa non agisce in rappresentanza del Consiglio Direttivo o dell'Associazione, se non per quegli atti per i quali ha espressamente ricevuto mandato.

È facoltà del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente e a maggioranza assoluta dei propri componenti, di sospendere o sciogliere la Delegazione assumendone, direttamente o tramite un Commissario, l'amministrazione, qualora si verificano all'interno della Delegazione o nei rapporti tra di essa e il Consiglio Direttivo, situazioni tali da impedirne l'operatività.

Art. 18 – Ufficio di presidenza

L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. Esso ha il compito di promuovere lo sviluppo dell'Associazione, programmandone le nuove iniziative e definendone le modalità di attuazione da sottoporre alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Collegio dei sindaci

Il controllo contabile degli atti dell'Associazione è affidato ad un Collegio formato da *due Sindaci* eletti per la durata di un triennio dai soci e rieleggibili, con le stesse regole previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

L'avvicendamento del Collegio dei Sindaci avviene immediatamente dopo l'Assemblea annuale successiva alle elezioni.

Il Sindaco più anziano funge da Presidente del Collegio.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 20 – Commissione elettorale

L'Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, la Commissione Elettorale, secondo le modalità previste nel Regolamento delle Elezioni che fa parte integrante dello Statuto.

La Commissione Elettorale rimane in carica per un triennio.

Le cariche sociali vengono rinnovate ogni tre anni, con possibilità di rielezione, e per giustificati motivi possono essere prorogate di un anno.

Art. 21 – Gratuità degli incarichi e delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono assunti, esercitati ed eseguiti gratuitamente. Sono soggetti alla presente disposizione il Presidente, il Vice

Presidente, il Segretario, i componenti del Consiglio Direttivo, i Sindaci, i Consiglieri delegati, gli Associati che siano incaricati di speciali compiti dagli Organi sociali.

Art. 22- Esercizio sociale - bilancio

L'esercizio sociale è annuale e inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il bilancio deve essere annualmente approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 23 - Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza di cui al quarto comma dell'art. 13, dall'Assemblea degli Associati, che deve anche nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri.

L'Associazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo dalla liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1 - Applicazione.

Il presente Regolamento si applica, nelle circostanze stabilite dallo Statuto dell'Associazione Spille d'Oro, alle elezioni delle cariche elettive degli Organi statutari. Di norma, il rinnovo delle cariche sociali avviene con una unica e contestuale operazione elettorale.

Articolo 2 - Composizione.

La Commissione Elettorale, eletta dall'Assemblea , *su proposta del Consiglio Direttivo*, nell'anno deputato alle operazioni elettorali, è composta da *un minimo di 5 membri* effettivi che devono essere Soci dell'Associazione.

I componenti la Commissione Elettorale eleggono un Presidente ed un Segretario che sono responsabili del coordinamento di tutti gli aspetti organizzativi delle operazioni elettorali e che rappresentano la Commissione davanti ai Soci ed agli altri Organi dell'Associazione.

La Commissione Elettorale si insedia entro il 31 maggio dell'anno delle votazioni.

Articolo 3 - Competenza e sede.

La Commissione Elettorale è l'unica competente ad organizzare le operazioni elettorali per gli Organi dell'Associazione, sia centrali che periferici.

Essa svolge la sua attività nei locali della Sede dell'Associazione o in altro locale opportunamente attrezzato messo a disposizione.

Articolo 4 –Candidati

I Soci che desiderano candidarsi alle cariche sociali, e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 dello Statuto, devono inviare esplicita richiesta scritta e firmata alla Commissione Elettorale.

La richiesta, corredata dei dati personali (nominativo, data di nascita, indirizzo e numero di telefono), deve pervenire entro il *30 giugno* di ogni anno deputato alle operazioni elettorali.

I Soci possono candidarsi *per il Consiglio Direttivo o per il Collegio dei Sindaci*.

I Soci residenti nel territorio sede di Delegazione possono candidarsi solo per il Comitato di Delegazione.

Articolo 5 – Esclusioni

I componenti la Commissione Elettorale non possono candidarsi alle cariche sociali.

Articolo 6 – Organizzazione

La Commissione Elettorale si avvale della collaborazione e delle strutture dell'Associazione per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività elettorali

Articolo 7 – Pubblicazione

La Commissione Elettorale deve accertare la presenza nei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e provvede alla pubblicazione, nelle forme ritenute più opportune, dell'elenco dei candidati.

Articolo 8 – Schede elettorali

I nomi dei candidati sono iscritti nella scheda elettorale in ordine alfabetico. Sulla scheda dovrà essere indicato il numero dei candidati da votare per ciascun Organo, con le modalità previste dal successivo art. 9.

La commissione Elettorale deve provvedere alla stampa e alla registrazione del numero delle schede, alla loro vidimazione con timbro e firma entro il *31 luglio di ogni anno deputato alle elezioni*.

Articolo 9 – Votazione

Ogni elettore può votare, per gli organi centrali, un massimo di 5 nominativi per il Consiglio Direttivo *ed un solo nominativo per il Collegio dei Sindaci*.

Nel caso in cui l'elettore faccia parte del territorio in cui opera un Comitato costituito a norma dell'art. 17 dello Statuto, può votare anche *un nominativo* per il Comitato di Delegazione.

Le schede devono essere recapitate in segreteria a mano o a mezzo posta e sono considerate valide, ai fini dello spoglio, le schede che pervengono entro il *20 ottobre* o comunque prima dell'inizio dello scrutinio, dell'anno deputato alle elezioni.

Articolo 10 – Spoglio.

La Commissione Elettorale deve iniziare lo spoglio delle schede non prima del quinto giorno ferialo dopo la scadenza del termine utile per la votazione. Le operazioni di spoglio terminano, dopo la registrazione dei voti riportati dai singoli candidati, con la redazione della graduatoria.

In caso di parità di voti fra due o più candidati, sarà preferito il candidato anagraficamente più anziano.

Le operazioni di spoglio sono aperte ai Soci che desiderano assistere

Articolo 11 – Proclamazione

La Commissione Elettorale comunica ai candidati l'elezione *con richiesta di risposta scritta di accettazione entro trenta giorni*.

La proclamazione ufficiale degli eletti è comunicata ai soci in occasione dell'Assemblea successiva alle elezioni.

Articolo 12 – Sostituzioni

In caso di mancata accettazione dell'elezione da parte dei candidati eletti o di dimissioni durante il mandato, in sostituzione subentrano i primi esclusi in graduatoria